

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	144
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	150
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	154

##### SEDE REFERENTE:

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	151
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) .....	155

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.**

**C. 4741 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, fa presente che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel

decreto-legge n. 148 del 2017, volte ad incidere su materie afferenti alla competenza della Commissione Affari sociali. In tale ottica segnala innanzitutto gli articoli da 18 a 18-*quinquies*: l'articolo 18 è stato modificato nel corso dell'iter del provvedimento al Senato, mentre gli articoli da 18-*bis* a 18-*quinquies* sono stati introdotti al Senato.

L'articolo 18, concernente il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e

innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogeneico (comma 1, lettera *a*) e per 12,5 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio (comma 1, lettera *b*). Ulteriori risorse, pari a 11 milioni, sono stanziare in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (comma 1, lettera *b-bis*). Il suddetto accantonamento è subordinato alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, di un'intesa relativa alle risorse vincolate a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN) nel 2017 ed è destinato al successivo riparto, finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'accantonamento, pertanto, non produce oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN) già stanziare per il 2017.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di individuare le strutture definite dal precedente comma.

Osserva che è stata, inoltre, introdotta una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del SSN, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (comma 2-*bis*). L'intervento è inteso a chiarire che: nell'ambito di applicazione delle ordinarie procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del SSN rientrano

anche i dipendenti dei suddetti ospedali ed istituti che siano stati assunti presso i medesimi mediante procedura concorsuale; i dipendenti delle strutture pubbliche del SSN possono essere assunti presso gli ospedali e gli istituti summenzionati mediante mobilità (quindi, anche in tal caso, senza lo svolgimento di una nuova procedura concorsuale).

Fa presente che l'ambito degli ospedali cosiddetti classificati è costituito da strutture gestite da enti ed istituti ecclesiastici e facenti parte del SSN. Per tali strutture, e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, vige l'obbligo di reclutamento del personale mediante procedura concorsuale.

L'articolo 18-*bis* reca disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal SSN. In particolare, vengono modificati i limiti massimi di fatturato (in regime di SSN e al netto dell'IVA) per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie. Ricorda che le misure di sconto riducono le quote di spettanza delle medesime farmacie relative ai medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. La prima novella eleva da 387.342,67 euro a 450.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri suddetti) per le farmacie rurali sussidiate (si tratta delle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 221 del 1968, e successive modificazioni), ai fini dell'applicazione di un tasso di sconto ridotto (pari all'1,5 per cento). La seconda novella eleva da 258.228,45 euro a 300.000 euro il limite di fatturato ai fini dell'applicazione (per le farmacie « urbane » e per quelle rurali non sussidiate) di tassi di sconto ridotti rispetto a quelli previsti per le farmacie con fatturato superiore al medesimo limite. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle presenti novelle, quantificati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 18-*ter* è volto ad introdurre norme in materia di procedure connesse

agli obblighi di vaccinazione. In particolare, la disposizione in oggetto consente l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime su tali procedure, posta dall'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017. Tale anticipo è ammesso – secondo modalità definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali – solo con riferimento alle regioni e alle province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale. In conseguenza dell'anticipo, le norme a regime sono applicabili, negli ambiti territoriali suddetti, con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico o il calendario 2018-2019 ovvero (comma 2) già con riferimento all'anno scolastico o al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018. Resta fermo, per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, l'effetto di preclusione all'accesso per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi di vaccinazione, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3-*bis*, comma 5, del citato decreto-legge n. 73.

Ricorda che le suddette procedure consistono: nella trasmissione, entro il 10 marzo, alle aziende sanitarie locali, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni per l'anno scolastico (o per il calendario) successivo; nella restituzione, entro il 10 giugno, di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; nell'invito – da formulare da parte dei

suddetti dirigenti e responsabili nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi – ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o ai tutori ovvero ai soggetti affidatari dei minori) a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale; nella trasmissione all'azienda sanitaria locale, entro il 20 luglio, da parte dei medesimi dirigenti e responsabili, della documentazione pervenuta ovvero della comunicazione del mancato deposito della stessa.

Ricorda, altresì, che la disciplina transitoria sull'applicazione delle procedure in esame è posta dagli articoli 3 e 5 del medesimo decreto-legge n. 73; tale disciplina, in base alla disposizione in oggetto, continuerebbe a trovare applicazione (fino alle iscrizioni relative all'anno scolastico o al calendario 2019-2020) esclusivamente per le regioni o province autonome che non abbiano istituito un'anagrafe vaccinale.

L'articolo 18-*quater* reca disposizioni in tema di produzione e trasformazione di cannabis a uso medico. Attraverso l'approvazione, presso la Commissione Bilancio del Senato, di un emendamento del Governo e di alcuni subemendamenti ad esso riferiti, sono state inserite nel decreto-legge in esame alcune disposizioni corrispondenti in parte al contenuto dell'A.C. 76 e abbinata, approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2017 e trasmesso al Senato (A.S. 2947). Fa presente che, com'è noto, il provvedimento, in prima lettura alla Camera, è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite II e XII.

Rileva quindi che l'articolo in esame, al comma 1, in primo luogo, conferma – come già previsto dalla disciplina vigente e, in particolare, dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 – che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, già autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbri-

cazione (Good manufacturing practices-GMP), può procedere alla coltivazione di piante di cannabis e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali – derivanti dalle piante così coltivate o da quote di *cannabis* importate –, ai fini della successiva distribuzione alle farmacie delle medesime sostanze e preparazioni per la produzione di medicinali. In secondo luogo, l'articolo introduce, per la destinazione dei suddetti prodotti dello Stabilimento di Firenze, anche la finalità dello svolgimento di studi clinici.

Al riguardo, ricorda che il testo del provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera e trasmesso al Senato, reca una disposizione specifica (l'articolo 9) sul tema della promozione della ricerca sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, da parte delle università e delle società medico-scientifiche, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco destinate al finanziamento della ricerca indipendente.

Il comma 2 specifica che, per assicurare la disponibilità di *cannabis* ad uso medico sul territorio nazionale e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* possa autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, ai fini della trasformazione e distribuzione presso le farmacie.

Si prevede inoltre (comma 3) che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis*, con decreto del Ministro della salute possano essere individuati uno o più enti o imprese da autorizzare alla relativa coltivazione e trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP), in base alle procedure indicate dal suddetto Stabilimento di Firenze. Si dispone altresì (comma 4) che la Commissione nazionale per la formazione continua preveda l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore (ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 38 del 2010, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di

formazione continua in medicina) anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

Ai sensi del comma 5, si prevede che lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti dei medicinali a base di *cannabis*, provveda a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile. Si prevede, poi (comma 6), che le prescrizioni magistrali a base di *cannabis*, prescritte dal medico per la terapia contro il dolore, ai sensi della legge n. 38 del 2010, o per gli altri impieghi contemplati dall'allegato tecnico al citato decreto ministeriale 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Ricorda che, nella disciplina attuale, la rimborsabilità in oggetto a carico del Servizio sanitario nazionale varia a seconda degli ambiti territoriali, in quanto essa «è subordinata alle indicazioni emanate da parte delle regioni o province autonome» (ai sensi dell'allegato tecnico al predetto decreto ministeriale 9 novembre 2015). Pertanto, il comma in esame intende rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità dei preparati ad uso medico della *cannabis*, purché gli stessi siano utilizzati per le suddette indicazioni. Il medesimo comma 6, al secondo periodo, chiarisce che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali anche per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1998 (cosiddetta legge Di Bella), ma al di fuori del regime di rimborsabilità (prescrizione della *cannabis* terapeutica su ricettario privato del medico, la cosiddetta ricetta «bianca» valida per l'acquisto esclusivamente a pagamento).

Sono altresì previsti (comma 7) due stanziamenti, entrambi relativi all'anno 2017, con la relativa copertura finanziaria. Il primo stanziamento concerne le suddette attività di coltivazione e trasformazione dello Stabilimento di Firenze ed è pari a 1,6 milioni di euro per il 2017. Il secondo stanziamento riguarda l'importazione summenzionata delle quote di *cannabis* ed è pari a 0,7 milioni per il 2017.

L'articolo 18-*quinquies* concerne l'estinzione dei debiti sanitari della regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016 previa delibera del CIPE, su richiesta della regione Sardegna e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Segnala quindi che un'altra disposizione importante per le competenze della Commissione Affari sociali è quella dettata dall'articolo 16, che reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana.

Ricorda brevemente che il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha definito una riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana, con la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la costituzione della nuova Associazione privata di interesse pubblico Croce rossa italiana. Dal 1° gennaio 2016 la vecchia Associazione di diritto pubblico ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di « Ente strumentale alla Croce rossa italiana », mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, per svolgere funzioni di supporto tecnico e logistico dell'attività della nuova Associazione, operando altresì come intestatario di beni e del personale.

L'intervento legislativo è attuato novelando alcuni articoli del predetto decreto legislativo n. 178 del 2012. In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 16, è volta a correggere – come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto – un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la

vecchia e la nuova Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.

La novella di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali beni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera *d*), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017). La novella di cui alla lettera *d*), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili e immobili, rimasti di proprietà dell'Ente, alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018 anziché dalla fine della procedura di liquidazione). Viene disposta, inoltre, l'estinzione dei residui attivi e passivi inerenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali (della vecchia Associazione), intercorsi prima della data di trasformazione in strutture di diritto privato dei comitati stessi (comma 1, lettera *d*), numero 2-*bis*)).

Le novelle di cui alla lettera *b*), numero 2), e alla lettera *d*), numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1° gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima sia alla disciplina sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico.

Le ulteriori modifiche alla disciplina relativa alla riorganizzazione della Croce rossa, introdotte nel corso dell'esame al Senato, differiscono dal 1° gennaio 2018 al

1° aprile 2018 il termine del trasferimento – con corrispondente trasferimento anche delle risorse finanziarie –, presso pubbliche amministrazioni che presentino carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, del personale (della vecchia Associazione) individuato come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria. Infine, i commi 1-*bis* e 1-*ter*, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dalla vecchia Associazione che risulti eccedentario rispetto al fabbisogno di personale della nuova Associazione, consente ai dirigenti inquadrati (nella vecchia Associazione) nell'area dei professionisti o nell'area medica, che abbiano svolto compiti e funzioni in materia di sanità pubblica, di accedere, mediante mobilità volontaria, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, alle pubbliche amministrazioni e alle qualifiche ivi individuate, anche qualora siano in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento. La deroga in oggetto concerne le seguenti destinazioni: dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) – per tale destinazione, la deroga concerne esclusivamente gli incarichi rientranti nella dirigenza di seconda fascia –; dirigenza medica e della professione infermieristica di due Centri dell'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS); qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca.

Oltre ai suddetti articoli, richiama altre disposizioni volte a incidere su materie di competenza della XII Commissione, tutte introdotte nel testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato. Tra queste, l'articolo 5-*bis* inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini

medici speciali. In particolare, il comma 1 modifica la lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del TUIR, inerente alle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, inserendovi le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali – inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, e successive modificazioni – con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Tale disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018. Fa presente che la detrazione delle spese sanitarie dall'IRPEF è riconosciuta nella misura del 19 per cento della quota di importo delle stesse eccedente la soglia di 129,11 euro. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria, mentre il comma 3 incrementa il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

Gli articoli 5-*ter* e 5-*quater*, invece, prevedono norme fiscali con riferimento agli enti del Terzo settore. L'articolo 5-*ter* proroga la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017). L'articolo 5-*quater* modifica l'articolo 83 del Codice del Terzo settore sulle erogazioni liberali, che prevede la detrazione del 19 per cento per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, specificando che tale detrazione trova applicazione per importi non superiori a 1.300 euro.

L'articolo 5-*sexies* contiene una norma interpretativa, con la quale si prevede che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 104 del Codice del Terzo settore, sull'entrata in vigore, valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice.

Un'altra disposizione che ritiene utile richiamare è quella prevista dall'articolo

19-undecies, che prevede uno stanziamento per il 2017 pari a 1 milione di euro in favore della regione Lombardia in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.**

**Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere alla XIII Commissione (Agricoltura) il provvedimento prevede, all'articolo 1, che vengano modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 sulla base dei principi e criteri direttivi elencati. Gli articoli 1 e 2 richiamati disciplinano, rispettivamente, le caratteristiche delle farine di grano tenero e degli sfarinati di grano duro anche ai fini dell'utilizzo della rispettiva denominazione.

I principi e criteri direttivi su cui deve basarsi la revisione normativa sono così enucleati: individuare le caratteristiche compositive affinché la farina e la semola possano essere definite integrali, provvedendo a fornire partitamente la definizione di « farina integrale di grano tenero », « semola integrale di grano duro », « farina integrale senza germe di grano tenero » e « semola integrale senza germe

di grano duro »; definire le modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale, anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di rendere adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche; stabilire le modalità di etichettatura dei prodotti dove ricorra il termine integrale, assicurando una completa informazione ai consumatori degli ingredienti utilizzati; prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, anche in caso di inosservanza delle modalità di etichettatura.

L'articolo 2 stabilisce che con il decreto di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) « si può prevedere » la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali. La disposizione richiamata definisce i criteri di valutazione dell'offerta nei servizi di ristorazione prevedendo che occorrerà tener conto di fattori quali la qualità dei generi alimentari offerti, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale. Il comma 2, in particolare, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite ed aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

L'articolo 3 prevede che al quinto comma dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1967 (« Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari ») secondo il quale il « pane prodotto con farina integrale è denominato pane di tipo integrale » siano apportate talune modifiche come conseguenza dei cambiamenti che saranno introdotti con la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001.

L'articolo 4, infine, relativo all'entrata in vigore, prevede che i lotti di prodotti che sono stati fabbricati anteriormente

all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 che non siano conformi a quanto ivi stabilito possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore, purché conformi alla normativa previgente.

Nel complesso, rileva che si tratta di un provvedimento del quale sono condivisibili le finalità ma che investe in maniera del tutto marginale le competenze della Commissione affari sociali. Ritiene pertanto che sia possibile, salvo diverso avviso dei colleghi, esprimere sin dalla seduta odierna un parere favorevole.

Donata LENZI (PD) conviene, a nome del gruppo del Partito Democratico, sull'opportunità di esprimere un parere favorevole nella seduta odierna.

Silvia GIORDANO (M5S), a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle, concorda con la proposta della relatrice di esprimere un parere favorevole già nella seduta odierna.

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che alle ore 12 di venerdì 17 novembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 4679, approvata dal Senato, adottata come testo base dalla Commissione. Avverte che sono state presentate 48 proposte emendative (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che prima della seduta sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Argentin, che sono state sottoscritte anche dai deputati Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer e Rondini.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Grassi, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, in considerazione dei tempi ristretti per l'esame del provvedimento a causa della prossima conclusione della legislatura, che non consentono di svolgere un esame approfondito del testo, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Fa presente che per alcuni emendamenti la contrarietà è determinata da ragioni di metodo e non di merito.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore, pur osservando che nel corso delle audizioni e del dibattito sono emerse



alcune criticità sul provvedimento in oggetto.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel rilevare che molti dei colleghi hanno mostrato la loro contrarietà al testo licenziato dal Senato, sottolinea che per le medesime ragioni ha presentato alcuni emendamenti che non intende ritirare, esprimendo soddisfazione per il fatto che il contenuto di essi coincida in buona parte con quanto proposto dalla collega Argentin la quale ha poi ritirato i propri emendamenti. Ribadisce il proprio dissenso rispetto a un provvedimento totalmente squilibrato a favore dei « segnistri » e peggiorativo rispetto al lavoro svolto dalla XII Commissione nella passata legislatura.

Trattandosi di un testo offensivo e ingiusto, invita i colleghi a sottoscrivere e a sostenere le sue proposte emendative. Il provvedimento in esame, a suo avviso, si prefigge come scopo principale quello della difesa di una categoria professionale, gli interpreti del linguaggio dei segni, mortificando altri aspetti, a partire dalla ricerca. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di avvalersi di tutto il tempo a disposizione per illustrare le sue proposte emendative, con l'auspicio che nella prossima legislatura sia possibile individuare un giusto punto di equilibrio.

Silvia GIORDANO (M5S) esprime dispiacere per il fatto che non vi sia una strategia comune per affrontare le problematiche del testo in esame nonostante una larga condivisione sull'inadeguatezza dello stesso. Ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo al testo trasmesso dal Senato, al punto di ritenerlo non emendabile in quanto sarebbe necessario un cambio radicale di impostazione. Nel richiamare quanto già affermato nella seduta precedente in merito alla ristrettezza dei tempi di esame, ribadisce di ritenere fondamentale l'apporto che potranno dare le altre Commissioni, in particolare Bilancio e Cultura, in sede consultiva. Dopo aver sottolineato la decisione simbolica di sottoscrivere gli emendamenti presentati dalla deputata Argentin, e ritirati prima

della seduta dalla presentatrice, preannuncia la scelta del suo gruppo di astenersi sugli emendamenti che saranno posti in votazione, restando ferma la decisione del gruppo medesimo di presentare significative proposte emendative nel caso di prosecuzione dei lavori sul provvedimento in esame in Assemblea.

Filippo FOSSATI (MDP) conferma la posizione assunta dal suo gruppo nella seduta precedente e preannuncia, pertanto, l'astensione sulla votazione degli emendamenti, ritenendo fondamentale acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, in particolare Bilancio e Cultura. Invita, quindi, il relatore e i gruppi di maggioranza ad esprimere con chiarezza la loro posizione, non essendo accettabile l'eventuale approvazione da parte della Camera del testo adottato dal Senato sulla base della considerazione che non vi è tempo sufficiente per correggerlo.

Marco RONDINI (LNA) segnala che anche il suo gruppo ha rinunciato alla presentazione di emendamenti, nonostante la forte perplessità nei confronti del testo licenziato dal Senato, condivisa peraltro anche da molti deputati delle forze di maggioranza, al fine di acquisire in tempi rapidi il parere delle altre Commissioni, competenti in sede consultiva. Auspica comunque che, anche nel caso in cui tali pareri non fossero ostativi, la Camera non proceda all'approvazione del provvedimento come trasmesso dal Senato in quanto totalmente squilibrato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene utile ricordare che il provvedimento in discussione è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 27 novembre, con la formula « ove concluso » dalla Commissione. Ricorda che la scelta di snellire i tempi di esame della fase emendativa è stata dettata dall'esigenza di acquisire in tempi rapidi i pareri delle Commissioni in sede consultiva, anche al fine di colmare le carenze, ravvisate da diversi deputati intervenuti, determina-

tesi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Precisa, quindi, che l'esame in Assemblea potrà essere avviato il 27 novembre solo nel caso in cui si saranno realizzate le condizioni, verificabili nella seduta di domani, della conclusione dell'esame degli emendamenti e dell'acquisizione di tutti i pareri.

Aggiunge che, in ogni caso, nel corso dell'esame in Assemblea potranno essere apportate tutte le modifiche ritenute opportune, a prescindere dalle considerazioni sull'imminente conclusione della legislatura, non essendo ipotizzabile l'approvazione di un testo ritenuto insoddisfacente solo per esigenze temporali.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) manifesta preoccupazione sulla reale volontà del Partito Democratico di non forzare per ottenere l'approvazione del provvedimento a qualunque costo, posto che alcuni deputati di quel gruppo appaiono estremamente interessati al testo in esame. Ribadisce, quindi, l'intenzione di mantenere tutti i suoi emendamenti, previa illustrazione dei medesimi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle singole proposte emendative.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.7, sottolineando l'opportunità di richiamare i principi costituzionali in materia di salute e di istruzione nell'articolo 1 della proposta di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.7.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.8, evidenziando la necessità di tutelare i

diritti delle persone sorde che non utilizzano la lingua dei segni.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.8.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel ricordare che i problemi uditivi son assai diffusi, anche in ragione dell'aumento dell'aspettativa di vita, segnala la profonda differenza tra la condizione di chi è sordo dalla nascita rispetto alle sordità totali o parziali intervenute successivamente.

Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.9, che propone di eliminare il riferimento alla disabilità uditiva in genere.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI), nel precisare di avere votato a favore degli emendamenti presentati dalla collega Binetti, dichiara di non condividere la posizione assunta dal relatore. Ritiene infatti che sia preferibile concludere la legislatura senza approvare alcuna legge in materia piuttosto che adottare un cattivo testo, che risente di una impostazione errata.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.9.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.10, sottolineando la necessità di adottare misure concrete, evitando enunciazioni di principio.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.10.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO 1

**Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati, quale risultante dagli emendamenti approvati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1932 L'Abbate e abbinata, recante « Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati », quale risultante dagli emendamenti approvati;

condivise, in generale, le finalità del provvedimento in oggetto;

rilevato che l'articolo 2 stabilisce che con il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali, previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con cui sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, si può prevedere la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia.**

## EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 e 3 aggiungere le seguenti: , 32 e 34 e dopo le parole: articoli 21: aggiungere la seguente: , 24.*

1. **2.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 e 3 aggiungere le seguenti: , 32 e 34.*

1. **7.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 1, dopo le parole: articoli 21 aggiungere la seguente: , 24.*

1. **8.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.*

*Conseguentemente:*

*a) alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.;*

*b) sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche.*

1. **3.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.*

1. **9.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 2, sostituire le parole: e promuove con le seguenti: promuove e adotta.*

1. **10.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* La Repubblica garantisce per ogni minore sordo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta.

*2-ter.* La Repubblica promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile.

*2-quater.* Fatta d'obbligo l'acquisizione della lingua italiana parlata e scritta per

ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie delle persone sorde e sordocieche e successivamente delle stesse a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi ed ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale.

**1. 11.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

**1. 4.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La Repubblica garantisce per ogni minore sordo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. La Repubblica promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile.

5. Fatta d'obbligo l'acquisizione della lingua italiana parlata e scritta per ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie delle persone sorde e sordocieche e successivamente delle stesse a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi ed ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale.

**1. 5.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: « specifica unica, » sono inserite le se-

guenti: « distinta dalla somma delle disabilità, della sordità e della cecità che la compongono, »;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione ».

**1. 1.** Carrescia.

*Alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.*

**1. 6.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

## ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Nessuna persona sorda e sordocieca può subire forme di discriminazione diretta ed indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, a ciascuna devono essere offerti misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Non discriminazione.*

**\*2. 2.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Nessuna persona sorda e sordocieca può subire forme di discriminazione diretta ed indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno

essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, a ciascuna devono essere offerti misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Non discriminazione.*

**\*2. 3.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce, inoltre, che tali persone possano liberamente fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, con il fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

**2. 1.** Galgano, Menorello, Mucci.

#### ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole: La Repubblica promuove aggiungere le seguenti: tutela e sostiene.*

**\*3. 2.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Al comma 1, dopo le parole: La Repubblica promuove aggiungere le seguenti: tutela e sostiene.*

**\*3. 5.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 1, dopo le parole: di protezione uditiva aggiungere le seguenti: anche con protesi digitali.*

**3. 1.** Galgano, Menorello, Mucci.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordociechi e delle persone sorde, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

**\*3. 3.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordociechi e delle persone sorde, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

**\*3. 4.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

#### ART. 4.

*Al comma 1, dopo le parole: degli ambienti, dei processi aggiungere la seguente: comunicativi.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, dopo le parole: sistemi di automazione e domotica aggiungere le seguenti: con esplicito riferimento alla cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico degli spazi ambientali, e l'allestimento di idonei cartelli con*

simbolo internazionale di accesso alla comunicazione che segnalino la possibilità di superare pericolo, ostacoli;

b) *al comma 3, dopo le parole:* per la sottotitolazione, *aggiungere le seguenti:* il respeakeraggio;

c) *al comma 5, sopprimere le parole:* con disabilità uditiva in genere;

d) *al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo le parole:* accessibile e inclusiva *aggiungere le seguenti:* , nella lingua italiana parlata e scritta;

2. *sostituire le parole:* quali la LIS e la LIS tattile *con le seguenti:* in LIS e LIS tattile;

3. *sopprimere le parole:* , con disabilità uditiva in genere;

4. *dopo le parole:* Promuove altresì la prestazione di servizi *aggiungere le seguenti:* di sottotitolazione, interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.

e) *al comma 7, sopprimere le parole:* , con disabilità uditiva in genere *e aggiungere, in fine, le parole:* ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa;

f) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, fruibilità dell'arte, del tempo libero e ai rapporti con la pubblica amministrazione.

**4. 3.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Al comma 1, dopo la parola:* dei processi, *aggiungere la seguente:* comunicativi.

**4. 11.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 2, dopo le parole:* La Repubblica promuove l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, *aggiungere le seguenti:* specialmente se di nuova costruzione,

**4. 1.** Galgano, Menorello, Mucci.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con esplicito riferimento alla cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico degli spazi ambientali, e l'allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione che segnalino la possibilità di superare pericolo, ostacoli.

**4. 9.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 3, dopo la parola:* sottotitolazione *aggiungere le seguenti:* e il respeakeraggio.

**4. 4.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 5, dopo le parole:* persone sorde, *sopprimere le seguenti:* , con disabilità uditiva in genere.

**4. 5.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La Repubblica promuove, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, nella lingua italiana parlata e scritta, in LIS e LIS tattile, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, e sordocieche, ivi inclusi *smartphone, tablet* e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi di sottotitolazione, interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e

sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.

**4. 6.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 6, dopo le parole: uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali aggiungere le seguenti: la lingua italiana parlata e scritta.*

**4. 2.** Galgano, Menorello, Mucci.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. La Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa.

**4. 7.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, fruibilità dell'arte, del tempo libero e ai rapporti con la pubblica amministrazione.

**4. 10.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

#### ART. 5.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, i

servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo e sordocieco garantiscono l'inclusione degli alunni sordi e sordociechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastico e di ogni altra figura operante nella scuola, la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi e dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni sordociechi, l'utilizzo di ausili tecnologici ed informatici ed ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno in conformità a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni.

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sopprimere le parole: per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e le parole: e di interprete in LIS e LIS tattile.*

**5. 4.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo e sordocieco garantiscono l'inclusione degli alunni sordi e sordociechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la



corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastico e di ogni altra figura operante nella scuola, la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi e dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni sordociechi, l'utilizzo di ausili tecnologici ed informatici ed ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno in conformità a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni.

**5. 5.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È garantita all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

**5. 1.** Galgano, Menorello, Mucci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordociechi o con disabilità uditiva che hanno optato per tali lingue e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo o l'oralismo, in base alla libera scelta degli studenti e delle loro famiglie.

**5. 2.** Galgano, Menorello, Mucci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-ter.* I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come ma-

teria facoltativa da parte di tutta la scolarisca, facilitando l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordociechi o con disabilità uditiva e promuovendo la diffusione dei valori di uguaglianza e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

**5. 3.** Galgano, Menorello, Mucci.

ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'uso, da parte degli studenti, delle tecniche di sottotitolazione, della LIS e della LIS tattile, nonché di, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, e sordocieche.

**6. 1.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'uso, da parte degli studenti, delle tecniche di sottotitolazione, della LIS e della LIS tattile, nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, e sordocieche.

**6. 2.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 7.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere;.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. La Repubblica garantisce per le persone con disabilità uditiva e che richiedono particolari necessità che il diritto al lavoro ed alla formazione permanente sia disciplinato dalla programmazione, attuazione e verifica degli interventi (siano essi strumenti, ausili e quant'altro sia pertinente alle attività lavorative), volti all'inclusione. Ogni intervento, oltre a garantire parità di trattamento in ogni contesto lavorativo, deve consentire la piena indipendenza ed autonomia, salvaguardando la parità di trattamento economico e la mobilità verticale nella carriera. Per le peculiarità dell'organizzazione del lavoro aziendale e del contesto lavorativo, è prevista la possibilità, dietro richiesta del lavoratore, che associazioni, organizzazioni sindacali e datoriali, rappresentative del diritto o dell'interesse della persona possano concorrere a stabilire soluzioni offerte dalle nuove tecnologie a favore della parità.

**7. 2.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di cui l'uno per cento costituito da persone sorde ».

**7. 1.** Carrescia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. La Repubblica garantisce per le persone con disabilità uditiva e che richiedono particolari necessità che il diritto al lavoro ed alla formazione permanente sia disciplinato dalla programmazione, attuazione e verifica degli interventi (siano essi strumenti, ausili e quant'altro sia pertinente alle attività lavorative), volti all'inclusione. Ogni intervento, oltre a garantire parità di trattamento in ogni contesto

lavorativo, deve consentire la piena indipendenza ed autonomia, salvaguardando la parità di trattamento economico e la mobilità verticale nella carriera. Per le peculiarità dell'organizzazione del lavoro aziendale e del contesto lavorativo, è prevista la possibilità, dietro richiesta del lavoratore, che associazioni, organizzazioni sindacali e datoriali, rappresentative del diritto o dell'interesse della persona possano concorrere a stabilire soluzioni offerte dalle nuove tecnologie a favore della parità.

**7. 3.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

#### ART. 8.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione; sportelli aperti al pubblico in idonee condizioni di luce e con l'attivazione di display, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile.

**8. 1.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione; sportelli

aperti al pubblico in idonee condizioni di luce e con l'attivazione di display, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile.

**8. 2.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 9.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.*

**9. 1.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Trasporti).*

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso sistemi di sottotitolazione, la LIS, la LIS tattile, o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

**10. 01.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

ART. 11.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**11. 1.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.*

**11. 3.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Sopprimere il comma 2.*

**11. 2.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 12.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , con disabilità uditiva in genere.*

**12. 1.** Argentin, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Fossati, Murer, Rondini.

TIT.

*Sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione dei diritti delle persone sorde e sordo cieche.*

**Tit. 1.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.